

**Regolamento
sull'Uso del Marchio
"la Spesa in Campagna – CIA"**

**Articolo 1
Definizioni**

CIA: Confederazione Italiana Agricoltori, socio promotore dell'Associazione "la Spesa in Campagna" e titolare del Marchio.

ASSOCIAZIONE " la Spesa in Campagna" (di seguito indicata come l'Associazione): associazione promossa dalla Cia con lo scopo di perseguire la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività produttive connesse alla vendita diretta, nella sua accezione più ampia.

IMPRESA: l'impresa agricola associata o non associata alla CIA che presenta domanda di adesione al circuito e diventa licenziatario all'utilizzo del Marchio.

ASSOCIAZIONE, CONSORZIO, RETE DI IMPRESA, SOCIETA': forme giuridiche relative a gruppi di imprese operanti in un determinato territorio con lo scopo di valorizzare e promuovere le attività di vendita diretta da parte dei propri associati.

CIRCUITO: l'insieme delle imprese che hanno aderito all'iniziativa, sottoscrivendo i relativi atti negoziali.

LICENZIATARIO: soggetto a cui è stata concessa la licenza di utilizzo del Marchio "la Spesa in Campagna - CIA".

LICENZIANTE: l'Associazione che gestisce il marchio "la Spesa in Campagna - Cia", concesso in uso dalla Cia.

MARCHIO "la Spesa in Campagna – CIA": marchio iscritto all'Ufficio marchi e brevetti, presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato della provincia di Roma al n. 0001386289 in data 09 dicembre 2010, per le seguenti categoria merceologiche: servizi per l'agricoltura, l'orticoltura e silvicoltura.

LICENZA D'USO DEL MARCHIO: atto scritto mediante il quale l'Associazione concede il diritto d'uso non esclusivo del Marchio "la Spesa in Campagna - CIA" alle imprese licenziatricie operanti nel circuito.

COMMISSIONE DI CONTROLLO: organismo preposto alla programmazione e realizzazione del piano di controllo delle aziende aderenti al circuito "la Spesa in Campagna". La Commissione è aperta alle associazioni dei consumatori secondo i principi del "CONTROLLO PARTECIPATO".

**Articolo 2
Premesse**

2.1 L'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire un contatto diretto tra imprese agricole e consumatori, mediante la vendita diretta in azienda e la promozione di tutti le forme di "filiera corta" per la commercializzazione di prodotti realizzati nell'azienda agricola;
- incentivare il consumo dei prodotti aziendali, tipici e di qualità;
- promuovere le imprese agricole attive nella vendita diretta, nelle filiere corte, nella vendita tramite e-commerce;
- favorire, grazie all'eliminazione dei vari intermediari, un prezzo equo per il produttore ed il consumatore,
- promuovere l'agricoltura come fattore costituente la storia e la cultura dei territori, dei paesaggi e delle comunità locali;
- favorire la dieta mediterranea, per i suoi valori nutrizionali, salutistici e culturali.

Tali finalità sono perseguite anche attraverso la creazione di un portale nazionale e/o siti territoriali collegati, per la promozione dell'Associazione, delle imprese aderenti e delle iniziative realizzate, oltre alla realizzazione di servizi per favorire le relazioni tra produttori e consumatori.

2.2 Il presente regolamento definisce le modalità di partecipazione delle imprese agricole singole o in varie forme associate al Circuito "la Spesa in Campagna" e l'uso del relativo marchio.

Le imprese avranno la facoltà di recedere dal contratto di adesione, nei modi e nei termini fissati dal presente regolamento.

Articolo 3

Ammissione al Circuito "la Spesa in Campagna"

3.1 Possono aderire al circuito "la Spesa in Campagna", tutte le imprese agricole, singole ed associate, in regola con il versamento della quota all'Associazione e che effettuino la vendita diretta dei propri prodotti agricoli freschi o trasformati, in conformità ai requisiti dello Statuto della Associazione, del presente Regolamento e della legislazione vigente.

3.2 Le imprese costituite in forma associata (consorzi, cooperative, altro) potranno vendere esclusivamente i prodotti dei propri soci.

3.3 L'adesione al circuito ed al Marchio "la Spesa in Campagna - CIA" non è cedibile, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso ad imprese diverse da quelle che hanno sottoscritto il relativo contratto di adesione.

3.4 Modifiche della titolarità dell'impresa od organizzative, consentono il permanere nel circuito e nel Marchio "la Spesa in Campagna – CIA" purché:
l'Associazione venga informata per iscritto entro 30 giorni dalla modifica;
le modifiche non alterino i requisiti soggettivi ed oggettivi sulla cui base si fonda l'adesione al circuito.

Articolo 4

Procedura di valutazione ed ammissione delle imprese

4.1 L'impresa, la società o la struttura associativa che vuole aderire al circuito ed al Marchio deve inoltrare una richiesta alla Associazione attraverso il modulo appositamente predisposto (ALLEGATO A).

Deve inoltre consegnare:

- . Copia del presente Regolamento firmata per accettazione;
- . Certificato iscrizione registro imprese Camera di Commercio;
- . Copia della Comunicazione di vendita diretta qualora obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 228/2001;
- . Copia autorizzazione/dichiarazione/segnalazione certificata o notifica di inizio attività ai sensi dell'attuale normativa operatori settore alimentare;
- . Autocertificazione attestante il rispetto di tutte le normative vigenti, in particolare quelle igienico - sanitarie, i limiti della prevalenza sulla provenienza dei prodotti e non aver avuto condanne che riguardano l'igiene, la sanità e la frode degli alimenti;
- . Scheda attestante le produzioni aziendali (scheda azienda);
- . Documentazione che attesti l'iscrizione iniziale ad eventuali circuiti di certificazioni posseduti (DOP, DOCG, IGP, ecc; consorzi di valorizzazione, produzioni biologiche, ecc.);
- . Copia documento d'identità titolare/rappresentante legale dell'impresa, in corso di validità;
- . Copia dell'ultima scheda di validazione e del piano culturale del fascicolo aziendale e, qualora si tratti di azienda biologica, copia della notifica e copia del Pap (programma annuale di produzione).

La domanda di adesione deve essere controfirmata dalla Cia Regionale o Territoriale competente.

4.3 Al ricevimento della domanda, l'Associazione, procede al suo esame, verificando la completezza della documentazione allegata e l'adeguatezza delle informazioni contenute. Qualora la domanda risultasse incompleta, l'impresa ne potrà completare l'invio, nei tempi e con le modalità stabilite dalla Associazione.

4.4 In caso di esito positivo del controllo documentale, dell' eventuale controllo in campo, e del versamento della quota associativa, l'Impresa ottiene la licenza all'uso del marchio "la Spesa in Campagna – CIA", mediante comunicazione scritta da parte dell'Associazione.

4.5 In qualunque momento, ivi compresa la fase di adesione, l'impresa deve accettare la possibile visita di controllo in azienda, nei mercati ed in qualsiasi luogo venga svolta attività di vendita utilizzando il marchio "la Spesa in Campagna", da parte di operatori o incaricati della Commissione di controllo, tesa a verificare che le attività, le procedure, le registrazioni, l'eventuale trattamento delle non conformità e quant'altro risulti pertinente, siano conformi ai requisiti previsti dal presente Regolamento ed alle normative vigenti. La visita di controllo, decisa dalla Commissione di Controllo, può avvenire anche senza preavviso in un punto vendita pubblico (mercatino, bottega) e con un preavviso di almeno una settimana in azienda.

4.6 In caso di esito negativo del controllo, l'impresa riceverà un *verbale* con l'indicazione delle misure correttive e dei tempi di adeguamento o l'eventuale notifica dell'esclusione dal circuito, debitamente motivata. All'eventuale esclusione il licenziatario potrà presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio Garanti della Cia.

4.7 La durata della adesione all'iniziativa è di un anno, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da effettuarsi con almeno tre mesi di preavviso, ovvero recesso o risoluzione per inadempimento agli obblighi assunti secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.8 Il mancato rinnovo annuale dell'adesione alla Associazione ed il mancato pagamento delle quote associative e degli eventuali compensi per i servizi prestati comportano la decadenza immediata dal diritto di usare il Marchio.

4.9 Le strutture associative che aderiscono a "la Spesa in Campagna" devono possedere la documentazione sopra riportata (o altra documentazione equivalente), per tutte le imprese aderenti e metterla a disposizione della Associazione, qualora richiesta.

Articolo 5

Obblighi delle Imprese partecipanti al circuito

5.1 Le imprese o loro forme associative ammesse al Circuito "la Spesa in Campagna" hanno i seguenti obblighi:

attenersi alle leggi vigenti, con particolare riguardo in materia di vendita diretta, controllo igienico-sanitario, specifiche leggi di settore ed eventuali regolamenti locali (ad esempio relativamente alla partecipazione a "mercatini");
accettare il sistema del "controllo partecipativo" e le eventuali deliberazioni a seguito delle visite di controllo;
valorizzare il marchio "la Spesa in Campagna- Cia";
fornire sempre indicazioni veritiere sulle caratteristiche dei prodotti, dei processi produttivi e delle modalità di commercializzazione;
aggiornare costantemente le indicazioni riportate sul portale.

5.2 Le imprese partecipanti impegnate a realizzare un punto vendita in azienda, in un mercato contadino, o a realizzare una bottega per la vendita collettiva di prodotti agricoli e agroalimentari, devono osservare le seguenti disposizioni:

il punto vendita deve in ogni caso garantire l'adeguata visibilità al marchio "la Spesa in Campagna – CIA", utilizzare le strutture e materiale promozionale (grembiuli, cappellini, borse, ecc) e mettere a disposizione materiale illustrativo delle varie proposte ed iniziative collegate al marchio;
il punto vendita, al fine di assicurare affidabilità e trasparenza ai consumatori, deve esporre i prezzi dei prodotti in vendita;
il punto vendita deve mostrare bene in evidenza la comunicazione alla vendita diretta, qualora obbligatoria, e dichiarazione/segnalazione certificata o notifica di inizio attività produttiva operatore settore alimentare;
il punto vendita deve essere attrezzato con adeguato decoro e rispetto per i consumatori, e deve essere gestito con adeguati standard di qualità; è sempre preferibile la partecipazione dell'imprenditore, di un suo familiare, di un dipendente o collaboratore, coinvolto nel processo produttivo ed in grado di fornire adeguate informazioni ai consumatori;
nel punto vendita potranno essere esposti o messi a disposizione altre informazioni e promozioni purché non in conflitto con "la Spesa in Campagna".

5.3 I prodotti commercializzati nei punti vendita delle imprese devono essere:

di provenienza aziendale nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'art. 2135 codice

civile; entro questi limiti gli eventuali prodotti venduti tal quali senza l'intervento di un'attività di manipolazione, trasformazione, ecc e acquistati sul mercato (extra-aziendali) devono essere opportunamente dichiarati al consumatore e comunque devono provenire dal territorio regionale e, per quanto possibile, da altre aziende del circuito la Spesa in Campagna;
essere realizzati in conformità alle normative vigenti ed alle eventuali indicazioni della documentazione aziendale di autocontrollo;
etichettati nel rispetto delle normativa specifica in vigore.

5.4 Le imprese attive nell'e-commerce, si impegnano a rispettare specifico regolamento e gli impegni assunti con i consumatori.

Articolo 6

Concessione della licenza d'uso del marchio

"La Spesa in Campagna - CIA"

6.1 L'associazione, concede in via non esclusiva, l'utilizzo del Marchio medesimo alle imprese aderenti al circuito "la Spesa in Campagna", nei modi e termini stabiliti dal presente regolamento.

6.2 L'associazione comunica al richiedente la concessione della licenza d'uso del Marchio, mediante comunicazione scritta

6.3 Il licenziatario potrà iniziare ad utilizzare il Marchio solo dopo aver ricevuto la comunicazione scritta di cui al punto 6.2.

Articolo 7

Diritti ed Obblighi dei Licenziatari

7.1. I licenziatari riconoscono la validità ed il prestigio del Marchio e si impegnano pertanto all'utilizzo dello stesso, nello svolgimento delle rispettive attività, con la massima cura ed attenzione.

7.2 L'uso del Marchio da parte dei Licenziatari deve essere realizzato con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa alla reputazione, al prestigio, ed all'immagine della licenziante.

7.3 Con l'attribuzione della licenza d'uso il licenziatario acquista il diritto a contrassegnare la propria impresa agricola con il Marchio "la Spesa in Campagna - CIA" ; il licenziatario, previa accettazione scritta dell'Associazione, acquisisce il diritto di contrassegnare la cartellonistica stradale relativa alla propria impresa, apponendo, accanto alla propria denominazione sull'insegna, il Marchio, nonché sulla corrispondenza e depliant e cartellonistica pubblicitaria, sempre nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada.

7.4 Il licenziatario può utilizzare il Marchio nei mercati agricoli di vendita diretta previsti dal D.M. 20-11-2007, nelle botteghe "la Spesa in Campagna", fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

7.5 Il licenziatario non può contrassegnare i propri prodotti con il Marchio "la Spesa in Campagna – CIA".

7.6 Il merchandise contrassegnato dal Marchio "la Spesa in Campagna - CIA" deve essere acquisito esclusivamente presso il titolare del Marchio, o presso rivenditori autorizzati dall'Associazione. Ogni contraffazione di prodotti appartenenti a tale merchandise sarà causa di risoluzione immediata del contratto di adesione. Eventuali azioni di merchandise promosse a livello territoriale dalla Cia o da articolazioni della Associazione "la Spesa in Campagna" possono essere attivate solo su esplicita autorizzazione del Licenziante, con l'eventuale versamento di un diritto di riproduzione.

7.7 L'utilizzo del Marchio nelle pubblicità radiofoniche, televisive, web, e simili (es. affissioni, direct marketing, ecc.), in qualsiasi dimensione, sia mediante impressione, rilievo o stampa, sia seguendo altre modalità, potrà essere esercitato solo previa autorizzazione scritta del Licenziante.

7.8 L'adesione al circuito ed al Marchio "la Spesa in Campagna – CIA" non assolve i Licenziatari dagli obblighi di legge relativi ai prodotti ed ai processi produttivi, nonché dagli obblighi con i propri clienti.

7.9 I licenziatari tengono comunque indenne la licenziante da eventuali pregiudizi e/o pretese avanzate da terzi nei loro confronti in relazione od in conseguenza di attività, prodotti, fatti o atti in cui vi è stato l'utilizzo del Marchio.

7.10 Nessuna responsabilità può derivare all'Associazione ed alla Cia (socio promotore) per difetti dei prodotti e dei servizi forniti dalle imprese, nei casi contemplati dalle leggi vigenti in materia di sicurezza alimentare e a tutela del consumatore, e per comportamenti, sistematici od occasionali, dei licenziatari non allineati a leggi e/o regolamenti.

7.11 Nessuna responsabilità può derivare all'Associazione ed alla Cia (socio promotore) per errate informazioni indicate dal produttore e riportate nel portale specifico de la Spesa in Campagna.

7.12 L'associazione non è responsabile per inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'impresa o dai suoi prodotti e/o servizi.

Articolo 8

Licenza non esclusiva e divieto di sub-concessione

8.1 Il diritto di utilizzare il Marchio si intende conferito limitatamente a quanto previsto dal presente regolamento.

8.2 I licenziatari non possono cedere, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, l'uso totale o parziale del Marchio a terzi.

Articolo 9

Vigilanza sull'uso del Marchio

9.1 L'Associazione esercita la vigilanza sul corretto uso del Marchio, seguendo i principi del "CONTROLLO PARTECIPATO", aperto ad eventuali associazioni di consumatori.

9.2 In particolare:

può richiedere, in qualsiasi momento, notizie e chiarimenti ai licenziatari sull'utilizzo del marchio;

può eseguire controlli, tramite la Commissione di controllo o a mezzo terzi incaricati, per accertare la corretta utilizzazione del marchio e sul puntuale rispetto del regolamento; assegna all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

9.3 La visita di controllo si concluderà con la redazione di un verbale, controfirmato da un rappresentante della azienda, che verrà poi trasmesso alla Commissione di controllo.

La Commissione di controllo sulla base delle risultanze della visita e del materiale raccolto può proporre una delle seguenti decisioni:

comunicazione di conformità;

comunicazione di conformità, accompagnata dall'indicazione di prescrizioni da adottare, indicando anche il tempo massimo di tale adeguamento;

esclusione temporanea dal Circuito, in attesa di regolarizzazione per eventuali non conformità (vedi articolo 11);

esclusione definitiva dal Circuito (vedi articolo 11).

Articolo 10

Commissione di controllo

10.1 La Commissione di controllo è nominata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. E' formata da 10 a 25 componenti.

La Commissione nomina un proprio Presidente e può riunirsi con modalità telematiche come previsto dallo Statuto dell'Associazione.

10.2 La Commissione secondo i principi del controllo partecipato è aperta ad eventuali rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

La partecipazione di eventuali rappresentanti delle associazioni dei consumatori sia al Comitato sia ad eventuali visite di controllo in azienda sono a totale carico delle stesse, senza alcun onere per l'Associazione.

10.3 I componenti della Commissione di controllo non possono essere soci della Associazione, avere legami di parentela inferiori al quarto grado o relazioni patrimoniali e/o economiche con le Imprese soggette a controllo.

10.4 La Commissione elabora annualmente un piano di controllo (a campione) delle imprese aderenti, anche in considerazione di una specifica valutazione dei rischi.

La Commissione, in aggiunta ai controlli programmati, può in qualsiasi momento effettuare o dare incarico per controlli straordinari.

Articolo 11

Sanzioni per violazione del regolamento da parte delle imprese ammesse a "la Spesa in Campagna"

11.1 In caso di violazione delle norme del presente regolamento, ed in ogni caso di indebito utilizzo del Marchio, l'Associazione può assumere, nei confronti delle imprese partecipanti, i seguenti **provvedimenti sanzionatori**:

- sospensione della partecipazione al circuito e/o dell'uso del marchio "la Spesa in Campagna - CIA" per un periodo determinato, nei casi in cui la violazione possa essere in breve tempo eliminata;
- revoca definitiva dell'adesione e dell'uso del Marchio "la Spesa in Campagna - CIA" negli altri casi.

11.2 Costituiscono ipotesi di **sospensione** dal circuito e dall'uso del marchio:

- violazioni lievi degli obblighi di cui al presente regolamento quali carenze nella gestione del punto vendita e nei servizi offerti ai consumatori, ivi compreso non conformità nell'etichettatura e politiche di prezzo assolutamente fuori mercato; tali violazioni devono risultare da ispezioni o da segnalazioni degli utenti verificati dall'apposita Commissione di controllo (costituiscono segnalazioni anche i cd. feedback o pareri negativi espressi in forma non anonima dagli utenti destinatari ultimi del circuito, inviati tramite portale o lettera).

In tali ipotesi, l'Associazione può, a suo insindacabile giudizio, sospendere immediatamente l'adesione dell'impresa al circuito ed al Marchio.

Il soggetto potrà richiedere il reintegro nel circuito e l'uso del marchio solo dopo aver dimostrato di aver ovviato alle cause che hanno portato alla sospensione dall'adesione.

11.3 L'associazione dispone la **revoca** immediata delle imprese dal circuito e dall'uso del marchio, nelle seguenti ipotesi:

qualora l'impresa reiteri le violazioni e le inadempienze di cui al punto 11.2;

deposito ai fini della registrazione o utilizzazione di marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a confusione, uso ingannevole per i consumatori o per i terzi, sui beni dell'azienda contraddistinta con il marchio;

cessione della licenza, concessione di sub licenze o altre forme contrattuali di disposizione del Marchio a favore di terzi;

contraffazione di prodotti appartenenti al merchandise CIA;

qualora, all'esito di controlli risultino gravi e reiterate violazioni a quanto stabilito dal presente Regolamento o dallo Statuto dell'Associazione;

qualora risultino gravi violazioni relative alla fissazione di prezzi a danno dei consumatori o altri comportamenti contrari alle finalità della presente circuito;

qualora le imprese si rifiutino di consentire i controlli di cui agli articoli 5 e 9 del presente regolamento.

11.4 Qualora l'Associazione ravvisi, oltre alla non ottemperanza del Regolamento, anche un danno all'immagine del circuito e del marchio "la Spesa in Campagna - CIA" e sua propria, potrà richiedere il relativo risarcimento dei danni.

11.5 A seguito della revoca della licenza o della decadenza dal diritto d'uso del marchio, al licenziatario è vietato qualsiasi uso del marchio stesso. Il licenziatario deve eliminare immediatamente ogni materiale, anche personale, riproducente il marchio.

Articolo 12

Modifiche al regolamento

12.1 Il presente regolamento è approvato dall'Associazione e modificato dalla stessa.

12.2 Le modifiche sono comunicate a tutti gli interessati, per iscritto, stabilendo un congruo periodo per l'adeguamento alle nuove norme.

Luogo e Data _____

FIRMA _____

Per presa visione ed accettazione integrale delle norme riportate.

Accetto.

Non accetto.